NONA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1951

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE PAG. Comunicazioni del Presidente: 573 Proposta di legge (Discussione e approvazione): GERMANI: Disposizione transitoria per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, (2021) 573 · PRESIDENTE 573, 574 Pugliese, Relatore 573 574 574GORINI . . 574 Colombo, Sottosegretario di Stato per l'a-574 gricoltura e le foreste Votazione segreta: 575

La seduta comincia alle 11,30.

GUI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Grifone e Gallo Elisabetta sono sostituiti, per la seduta odierna, dai deputati Stuani e Suraci. Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Germani: Disposizione transitoria per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. (2021).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Germani: Disposizione transitoria per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

L'onorevole Pugliese, relatore, ha facoltà di riferire.

PUGLIESE, Relatore. Onorevoli colleghi, l'articolo 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'articolo 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, stabilisce che i contratti di locazione dei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione a norma delle leggi stesse, sono risolti allo scadere dell'annata agraria in corso, purché gli enti incaricati dell'opera di riforma ne diano disdetta al conduttore almeno tre mesi prima della scadenza.

A seguito della emanazione dei decreti presidenziali 7 febbraio 1951, nn. 66, 67, 68, 69 e 70 e 10 aprile 1951, n. 256, sono stati determinati i territori nei quali deve trovare applicazione la riforma fondiaria, in base alla predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841; e solo recentemente si è proceduto alla pubblicazione dei primi piani di esproprio. Si rende,

NONA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1951

perciò, necessario — in analogia con quanto già si è stabilito con la legge 25 luglio 1950, n. 545, per l'applicazione della legge per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila, e dei territori jonici contermini — abbreviare il termine richiesto per la disdetta dei contratti di locazione relativa a terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, se si vuole che, fin dalla prossima annata agraria, anche per tali terreni si possa procedere alle operazioni necessarie per l'attuazione della riforma. Con la presente proposta di legge, il termine di disdetta viene ridotto ad un mese, per il primo anno di applicazione della legge, sia nei territori ormai determinati con i decreti presidenziali sopra ricordati, sia negli altri che, in base alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, saranno ulteriormente determinati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BURATO. Sono contrario a questa proposta di legge, poiché le disposizioni in essa contenute vengono a gravare sui conduttori, che sono quelli che effettivamente coltivano la terra e che hanno sempre avuto delle benemerenze che non possono essere dimenticate. Non è giusto che la carenza del legislatore debba risolversi in un danno degli affittuari. Io ritengo che, nelle zone dove opera la riforma, si possa disporre di notevoli quantità di terra che, senza arrecar danno alla gestione agricola, possono essere messe a disposizione dell'ente di riforma.

Pertanto, ritenendo ingiusta e dannosa questa proposta nei riguardi degli affittuari, dichiaro che voterò contro.

MICELI. Noi siamo favorevoli alla proposta di legge Germani, perché riteniamo che, se esiste un conflitto tra gli interessi degli affittuari conduttori diretti e gli interessi dei contadini senza terra, e se un sacrificio deve essere fatto, è necessario che tale sacrificio sia fatto dagli affittuari conduttori diretti. Però, non possiamo tralasciare l'occasione per ricordare all'onorevole Germani - il quale, con questa sua proposta e con un suo ordine del giorno presentato alla Camera, dimostra di interessarsi vivamente ai problemi della riforma fondiaria nelle zone più depresse del nostro paese - che è necessario che il Governo provveda, anche per tranquillizzare tutta l'agricoltura, a stabilire le zone nelle quali la legge stralcio dovrà operare. Perché non possiamo credere, infatti, che ci si debba fermare solo ai decreti già emanati; mentre è urgente provvedere in modo definitivo. In appoggio alla mia richiesta, mi riservo di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'articolo 6 della legge 12 maggio 1950 dice: « purché gli enti incaricati dell'opera di riforma ne diano disdetta al conduttore ». Il che significa che si lascia in facoltà agli organi di riforma di dare o non dare la disdetta.

GORINI. Io non conosco il numero approssimativo delle famiglie di questi conduttori, né l'estensione dei terreni su cui essi esplicano la loro attività: non posso, quindi, pronunciarmi sulla opportunità di questo disegno di legge. Dichiaro, pertanto, che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chicde di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Poiché già sono stati delimitati i territori di applicazione da una legge che il Parlamento ha votato, è evidente che il ritardo che è già stato arrecato dalla delimitazione dei territori e dalla determinazione dei piani di esproprio non deve essere ulteriormente aggravato. Il Governo è, pertanto, favorevole all'approvazione di questa proposta di legge dell'onorevole Germani, onde procedere a tali operazioni di esproprio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei singoli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« Nel primo anno di applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il termine di tre mesi previsto dall'articolo 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'articolo 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è ridotto a trenta giorni nei territori determinati, in base all'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con i decreti presidenziali 7 febbraio 1951, nn. 66, 67, 68, 69 e 70, e 10 aprile 1951, n. 256, e in quelli che fossero in avvenire determinati in base al predetto articolo 1 ».

(E approvato).

ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Do lettura del seguente ordine del giorno presentato dall'onorevole Miceli:

« La Commissione IX Agricoltura della Camera dei deputati,

NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1951

in sede di approvazione della proposta di legge n. 2021,

invita il Governo

ad estendere di urgenza le disposizioni della legge 21 ottobre 1950, n. 841, agli altri comprensori del territorio nazionale che presentino le caratteristiche stabilite dall'articolo 1 della legge stessa ».

Pongo in votazione tale ordine del giorno che il Governo dichiara di accettare.

(E approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

GERMANI: « Disposizione transitoria per la applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente norme per la espro-

priazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » (2021):

Presenti							31
Votanti							3 0
Astenuti						,	1
Maggiora	nz	\mathbf{a}					16
Voti favorevoli						26	
Voti co	nt.	rar	i		_		4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino, Bellucci, Bianco, Burato, Calcagno, Chiarini, Cimenti, Cremaschi Olindo, Ferraris, Fora, Franzo, Germani, Grammatico, Gui, Helfer, Marabini, Matteotti Carlo, Miceli, Pavan, Pino, Pugliese, Rivera, Sansone, Sedati, Sodano, Stagno d'Alcontres, Stuani, Suraci, Tommasi e Zaccagnini.

· Si è astenuto:

Gorini.

La seduta termina alle 12,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI